

## Foglio informativo per operazioni di apertura di credito in conto corrente alle imprese revolving

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

### SEZIONE 1 - Informazioni sulla banca

**Denominazione:** Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo (in forma abbreviata anche "Iccrea Banca S.p.A.")  
– Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

**Sede Legale e Direzione Generale:** Via Lucrezia Romana nn. 41/47 - 00178 ROMA

**Sito internet:** [www.iccreabanca.it](http://www.iccreabanca.it) **Indirizzo di posta elettronica certificata:** [iccreabanca@pec.iccreabanca.it](mailto:iccreabanca@pec.iccreabanca.it)

**Numero telefonico:** +39 06.7207.1 **Numero fax:** +39 06.7207.5000 - **E-mail:** [info@iccrea.bcc.it](mailto:info@iccrea.bcc.it)

**Capitale sociale:** Euro 1.401.045.452,35, interamente versato

**Numero Repertorio Economico Amministrativo:** 801787

**Codice fiscale e numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e:** 04774801007

**Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia.**

**Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia:** 5251

**Codice ABI:** 08000

**Sito internet Gruppo Bancario Iccrea:** [www.gruppoiccrea.it](http://www.gruppoiccrea.it)

### SEZIONE 1 bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

**Dati del soggetto "convenzionato" che entra in contatto con il Cliente**

**Nome e Cognome**

**Indirizzo**

**Telefono**

**E-mail**

**Qualifica del soggetto convenzionato**

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

**Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.**

## SEZIONE 2 - Che cosa è l'apertura di credito in conto corrente

L'apertura di credito in conto corrente è un contratto di finanziamento in virtù del quale la Banca mette a disposizione del Cliente per un determinato periodo di tempo una somma di denaro su un apposito conto corrente di corrispondenza, che viene messo a disposizione del Cliente come servizio accessorio al medesimo contratto di apertura di credito. Per tutte le informazioni relative alle caratteristiche tecniche e alle condizioni economiche del conto corrente di corrispondenza si rinvia alle Sezione 4 e 4-bis qui di seguito riportate.

Il Cliente può utilizzare una o più volte la somma messa a disposizione senza possibilità di ripristinare con successivi versamenti la disponibilità del credito. La Banca può altresì concedere al Cliente di rimborsare gradualmente le somme utilizzate.

Se previsto contrattualmente, gli utilizzi delle somme messe a disposizione possono essere subordinati alla verifica degli stati di avanzamenti lavori.

Tutte le operazioni a debito e a credito riguardanti l'affidamento vengono regolate attraverso il citato conto corrente di corrispondenza che non prevede la prestazione di servizi accessori, quali rilascio di blocchetti di assegni, bancomat ecc.

L'apertura di credito in conto corrente può essere richiesta da imprese appartenenti a tutti i settori (ad esempio industriale, edilizio, commerciale, turistico-alberghiero, navale, artigiano, agrario e di servizio) per la soddisfazione di esigenze finanziarie correlate:

- alla copertura di investimenti (nuove iniziative, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione);
- allo sviluppo dell'attività d'impresa;
- al consolidamento di passività a breve;
- all'acquisition finance;
- al project finance;
- ad altre esigenze di liquidità.

### TIPI DI APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE E LORO RISCHI

#### Apertura di credito in conto corrente fondiaria:

- ha una durata a medio o lungo termine (oltre 18 mesi);
- deve essere assistita da ipoteca su immobili del Cliente o di terzi, concedibile solo qualora tra il suo ammontare e il valore dei beni concessi in garanzia o delle opere da eseguire sugli stessi vi sia un rapporto non superiore all'80%. Se il Cliente rilascia particolari garanzie integrative (fideiussioni bancarie o assicurative - garanzie di fondi pubblici di garanzia o di consorzi e cooperative di garanzia - cessioni di credito verso lo Stato o di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici - da pegno su titoli di Stato) la Banca può elevare tale percentuale sino al 100%;
- può essere assistita da ulteriori garanzie reali (pegno e privilegio speciale) ovvero personali (ad esempio: fideiussione o lettere di patronage) ovvero atipiche (ad esempio: cessione dei crediti);

- è disciplinata dagli articoli 38 e seguenti del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) e, per quanto ivi non previsto, dalle norme del Codice Civile e dal contratto.

**Apertura di credito in conto corrente ordinaria:**

- ha una durata a breve, medio o lungo termine;
- può essere assistita da una garanzia reale (ad esempio pegno, ipoteca) ovvero perfezionata come operazione senza garanzie;
- è disciplinata dalle norme del Codice Civile, dalle norme del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) per quanto applicabili e dal contratto.

**RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE**

**A) Rischio di Tasso:**

l'apertura di credito in conto corrente può essere a tasso indicizzato o tasso variabile: il Cliente è tenuto pertanto a corrispondere alla Banca un tasso contrattuale formato da un parametro determinato di indicizzazione ufficiale (quale ad esempio l'EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate) e non influenzabile dalle parti contrattuali, che viene convenzionalmente preso a riferimento, maggiorato di uno spread concordato con la Banca. Pertanto, il tasso finale potrà variare periodicamente (ogni mese, ogni trimestre, ogni semestre) secondo modalità concordate con la Banca, al mutamento del parametro di indicizzazione finale. Nel corso della durata contrattuale il parametro preso a riferimento può subire variazioni in aumento: in tale ipotesi il Cliente sopporta oneri finanziari maggiori rispetto a quelli iniziali.

**B) Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche:**

la Banca nel corso della durata contrattuale può variare in senso sfavorevole le spese e le commissioni connesse all'operazione di apertura di credito in conto corrente solo se sussiste un giustificato motivo (articoli 117 e 118 del Testo Unico Bancario - Decreto Legislativo 385/93). La Banca deve comunicare al Cliente le citate variazioni con preavviso minimo di almeno due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, evidenziando la formula "proposta di modifica unilaterale del contratto". Il Cliente entro il termine indicato nella comunicazione della Banca potrà recedere senza spese dal contratto e, in sede di liquidazione del rapporto, avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il Cliente non receda dal contratto, la Banca applicherà le condizioni comunicate.

Se il Cliente non è una micro-impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (impresa con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o totale bilancio non superiori a 2 milioni di Euro), il contratto può contenere apposite clausole, espressamente approvate dal Cliente, che prevedano la possibilità' per la Banca di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

**SEZIONE 3 - Principali condizioni economiche espresse come valori massimi applicabili**

	VOCI	COSTI
<b>TASSO DI INTERESSE DEBITORE</b>	<b>a) per utilizzi nei limiti del fido accordato:</b>	Tasso nominale annuo, variabile trimestralmente, indicizzato al parametro EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi su base 360 puntuale e rilevato il primo giorno lavorativo di ogni trimestre solare, arrotondato ai 10 centesimi superiori, maggiorato di uno spread massimo di 10,50 punti. La quotazione

		<p>dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell'EURIBOR (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile la predetta quotazione, verrà presa in considerazione l'ultima rilevazione disponibile. Nel caso in cui l'EURIBOR rilevato dovesse essere inferiore a 0,00%, il tasso di interesse che regolerà il periodo di interessi successivo sarà pari allo spread.</p> <p>Ai sensi della Legge 108/96, il tasso non potrà, in tutti i casi, essere superiore al "tasso soglia" vigente per tipologia di operazione.</p>
	<p><b>b) per utilizzi oltre i limiti del fido accordato, anche per valuta (sconfinamento):</b></p>	<p>tasso nominale annuo, variabile trimestralmente, indicizzato al parametro EURIBOR a 3 mesi su base 360 puntuale e rilevato il primo giorno lavorativo di ogni trimestre solare, arrotondato ai 10 centesimi superiori, maggiorato di uno spread massimo di 14,50 punti. La quotazione dell'EURIBOR viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell'Euribor (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile la predetta quotazione, verrà presa in considerazione l'ultima rilevazione disponibile. Nel caso in cui l'EURIBOR rilevato dovesse essere inferiore a 0,00%, il tasso di interesse che regolerà il periodo di interessi successivo sarà pari allo spread.</p> <p>Ai sensi della Legge 108/96, il tasso non potrà, in tutti i casi, essere superiore al "tasso soglia" vigente per tipologia di operazione.</p>
<b>Tasso di mora</b>		<p>Nella misura del tasso che risulterà il minore tra (i) Tasso debitore lettera b); (ii) il tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 C.P. e all'art. 2, punto 4, L.108/1996 sempre vigente alla al momento della stipula del contratto; e (iii) il medesimo tasso soglia tempo per tempo vigente nel periodo della mora"...</p>
<b>Periodicità di calcolo degli interessi</b>		<p>Gli interessi maturati verranno calcolati al 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, alla data di scadenza della apertura di credito. Gli interessi debitori dovuti diverranno esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi saranno immediatamente esigibili.</p>
<b>Calcolo degli interessi</b>		<p>Secondo il criterio giorni 365/365.</p>
<b>Calcolo degli interessi di mora</b>		<p>Secondo il criterio giorni 365/365.</p>

<b>Decorrenza valute:</b>	Regolate nel contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza.
---------------------------	---

**RILEVAZIONE DELL'ATTUALE PARAMETRO DI RIFERIMENTO (EURIBOR a 3 mesi base 360)**

DATA	VALORE (con arrotondamento ai 10 centesimi superiori)
Rivelazione per valuta <b>02/04/2024</b>	4%

Esempio di calcolo del “tasso di interesse debitore annuo massimo” per utilizzi nei limiti del fido accordato: Euribor a 3 mesi su base 360 rilevato il 27/03/2024 per valuta 02/04/2024, arrotondato ai 10 centesimi superiori e maggiorato dello spread di 10,50 p.p. = **14,50%**. Detto tasso è corrispondente ad un Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del **15,886%**. Per valutare il costo complessivo dell'apertura di credito vanno considerate anche altre voci di spesa, che – ai sensi della normativa vigente - non rientrano nel calcolo del TAEG, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'iscrizione dell'ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell'immobile ipotecato.

Esempio di calcolo del “tasso di interesse debitore annuo massimo” per utilizzi oltre i limiti del fido accordato, anche per valuta (sconfinamento): Euribor a 3 mesi su base 360 rilevato il 27/03/2024 per valuta 02/04/2024, arrotondato ai 10 centesimi superiori e maggiorato dello spread di 14,50 p.p. = **18,50%**.

COMMISSIONI	VOCI	COSTI
	<b>Commissione onnicomprensiva</b>	0,50% delle somme messe a disposizione - da corrispondere trimestralmente per tutta la durata del finanziamento
	<b>Commissione garanzia sussidiaria ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mutuo di durata sino a 18 mesi: 0,30% su un importo massimo di € 775.000,00 (per quota di pool)</li> <li>b. mutuo di durata superiore ai 18 mesi e sino ai 60 mesi: 0,50% su un importo massimo di € 1.550.000,00 (per quota di pool)</li> </ul> mutuo di durata superiore ai 60 mesi: 0,75% su un importo massimo di € 1.550.000,00 (per quota di pool)
	<b>Commissione garanzia diretta ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare</b>	A carico del Cliente è stabilita da ISMEA una percentuale dell'importo della garanzia in relazione alla rischiosità dell'operazione (caratteristiche dell'impresa, finalità, durata e importo del finanziamento)

COSTI PER SERVIZI DIVERSI NON RIENTRANTI	VOCI	COSTI
	<b>Spese per fornitura, a richiesta del Cliente di documentazione varia (dichiarazioni, atti notori, duplicati, liberatorie ecc.) oltre quella necessaria per la stipula</b>	€ 200,00, oltre i puri costi sostenuti dalla banca e da ribaltare al Cliente (ad es. spese postali, notarili ecc.)

	<b>Spese sollecito insoluto</b> (esempio: mancato pagamento degli interessi trimestrali/delle quote capitali se concordato con il Cliente fido a rientri predeterminati)	€ 50,00
	<b>Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)</b>	da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca
	<b>Spese per le comunicazioni previste dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria (art. 119, comma 1, D. Lgs. 385/93)</b>	€ 0,76 nel caso di invio in forma cartacea per plico comprensivo di busta e n. 1 foglio, maggiorato di € 0,06 per ciascun foglio aggiuntivo.  € 0,00 in caso di invio a mezzo di strumenti telematici
	<b>Spese per documentazione su singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, a seguito di richiesta effettuata dal Cliente/colui che gli succeda a qualsiasi titolo/colui che subentra nell' amministrazione dei suoi beni (art. 119, comma 4, D. Lgs. 385/93)</b>	€ 0,76 per foglio se richiesto-a dal cliente

COSTI RELATIVI A SERVIZI PRESTATI DA TERZI	VOCI	COSTI
	<b>Spese rinnovo ipoteca</b>	spese notarili a carico Cliente
	<b>Spese per riduzione o trasferimenti dell'ipoteca, subingressi, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura</b>	spese notarili a carico Cliente
	<b>Spese legali in genere</b>	da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali
	<b>Spese notarili in genere</b>	la designazione del Notaio è effettuata liberamente dalla Clientela. Gli oneri relativi vengono liquidati direttamente al Notaio dal Cliente stesso.
	<b>Assicurazione</b>	le polizze dovranno essere stipulate direttamente dal Cliente con Compagnia dallo stesso designata, purché di gradimento di Iccrea Banca S.p.A.
	<b>Spese per perizie di tecnici di fiducia di altra banca:</b> - visto congruità tecnico di Iccrea Banca - controperizia tecnico di Iccrea Banca	da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca

<b>A L T R</b>	<b>VOCI</b>	<b>COSTI</b>
----------------	-------------	--------------

	<b>Importo dell'ipoteca</b>	pari al 200% dell'affidamento concesso
	<b>Imposta sostitutiva, ex art. 17 del DPR 601/73 (solo per operazioni superiori ai 18 mesi)</b>	come da disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti applicabili alla tipologia contrattuale prescelta.
	<b>Imposte di bollo</b>	a carico del Cliente secondo la normativa fiscale vigente
	<b>Imposte e tasse presenti e future</b>	a carico del Cliente secondo la normativa fiscale vigente
	<b>Spese registrazione contratto</b>	a carico del Cliente secondo la normativa fiscale vigente

PENALI	VOCI	COSTI
	<b>Penale per mancato perfezionamento dell'affidamento deliberato (drop dead fee)</b>	

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'articolo 2 della Legge 108/96 sull'usura può essere consultato sui cartelli affissi nella Sede e nelle Filiali di Iccrea Banca S.p.A., nonché presso le Banche di Credito Cooperativo e sul sito internet ([www.iccreabanca.it](http://www.iccreabanca.it)).

- Per le operazioni superiori ai 18 mesi, ai sensi dell'art. 12 del D.L.145/2013, con apposita dichiarazione in atto, è possibile optare per l'applicazione all'apertura di credito di uno dei seguenti regimi fiscali:
  - imposta di registro comprensiva di imposta di bollo su contratto, garanzie, quietanze ecc., nella misura prevista dalla vigente disposizione legislativa;
  - Imposta sostitutiva: 0,25% sull'importo erogato del Finanziamento, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 601/73 e successive integrazioni e modifiche.
 Imposte e tasse presenti e future come previste per legge: quelle previste dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti.

#### TEMPI DI EROGAZIONE

- **DURATA DELL'ISTRUTTORIA:** 30 giorni dalla data di ricezione di documentazione idonea ad una completa valutazione del rischio.
- **DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO:** da 0 a 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento.

#### SEZIONE 4 – Servizi accessori. Che cosa è il conto corrente di corrispondenza

In linea generale, il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il Cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il danaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Il contratto di conto corrente offerto da Iccrea Banca S.p.A. è esclusivamente accessorio alla concessione di aperture di credito alla propria Clientela, con il solo scopo di regolare le partite contabili a debito e a credito derivanti dall'apertura di credito medesima. Di conseguenza, non sono previsti in favore del Cliente altri servizi accessori, quali il rilascio di blocchetti di assegni o di bancomat.

La Banca registra le operazioni regolate in conto corrente al fine di inviare periodicamente al Cliente l'estratto conto. Il conto corrente può essere assistito da garanzie sia reali che personali (ad esempio cessione dei crediti). Le operazioni bancarie in conto corrente sono disciplinate dagli articoli 1852-1857 del Codice Civile.

**RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE**

**A) Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche:**

la Banca nel corso della durata contrattuale può variare in senso sfavorevole le spese e le commissioni connesse al conto corrente solo se sussiste un giustificato motivo (articoli 117 e 118 del Testo Unico Bancario - Decreto Legislativo 385/93). La Banca deve comunicare al Cliente le citate variazioni con preavviso minimo di almeno due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, evidenziando la formula "proposta di modifica unilaterale del contratto". Il Cliente entro il termine indicato nella comunicazione della Banca potrà recedere senza spese dal contratto e, in sede di liquidazione del rapporto, avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il Cliente non receda dal contratto, la Banca applicherà le condizioni comunicate.

**B) Salvo buon fine:**

tra le operazioni di incasso regolate in conto corrente, l'accredito dell'importo di assegni e di altri titoli similari, emessi in favore del Cliente, avviene da parte della Banca con riserva di verifica e salvo buon fine. Il Cliente può pertanto disporre degli importi accreditati solo dopo che la Banca abbia incassato i titoli.

**C) Rischio di controparte:**

la Banca, a fronte del rischio di non poter essere in grado di rimborsare al Cliente le somme depositate sul conto corrente, garantisce una copertura delle disponibilità risultanti dal conto corrente nel limite di importo di Euro 103.291,38 per ciascun Cliente. Tale copertura è prestata per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

**SEZIONE 4 bis - Principali condizioni economiche del conto corrente di corrispondenza**

	VOCI	COSTI
TASSI DI INTERESSE	Tasso creditore nominale annuo	0,250 %
	Tasso debitore	vd. Sezione 3

Imposte di bollo ex art.13 della tariffa parte prima allegata al DPR 642/72 nella misura prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

**SEZIONE 5 - Clausole contrattuali, Recesso, Portabilità e Tempi massimi di chiusura del rapporto**

**Recesso - Estinzione anticipata:**

La Banca ha facoltà, non prima di 18 mesi ed un giorno, di recedere dal contratto, con preavviso a mezzo lettera raccomandata non inferiore a 3 giorni, fatta salva la facoltà di recesso della Banca al verificarsi di circostanze o fatti obiettivi riconducibili -in via generale - ad esigenza di tutela del credito e, in tale caso, il preavviso non è dovuto.



Il Cliente ha diritto di esercitare in qualsiasi momento, la facoltà di recesso con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto per capitale, commissioni, interessi, spese ed oneri maturati fino al momento del recesso. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

#### **Portabilità del finanziamento/surrogazione.**

Il Cliente che riveste la qualifica di persona fisica o di "Microimpresa", così come definita dall'art. 1 c. 1 lett. t) del D.Lgs. 11/2010, può richiedere a Iccrea Banca la portabilità del finanziamento mediante il meccanismo della surrogazione per volontà del debitore (ai sensi dell'articolo 1202 cod. civ. e 120 quater del Testo Unico Bancario – Dlgs 385/93).

Il Cliente che richiede la surrogazione del finanziamento può ottenere da un'altra banca (qui di seguito la "Banca Subentrante") un nuovo finanziamento, di importo non superiore al debito residuo vantato da Iccrea Banca, al fine di estinguere quello contratto con quest'ultima.

Per effetto della surrogazione la Banca Subentrante subentra nelle garanzie personali e reali accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

Nel caso di finanziamento assistito da ipoteca la stessa non verrà cancellata e poi riaccesa ma semplicemente trasferita sul nuovo finanziamento in favore della Banca Subentrante.

Il Cliente che richiede la portabilità del finanziamento non deve sostenere alcuna spesa o commissione per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, né costi di alcun genere, ivi inclusi quelli notarili ed assicurativi, che restano ad esclusivo carico della Banca Subentrante.

Il Cliente che richiede la portabilità deve seguire la procedura di collaborazione interbancaria ABI di seguito riportata e deve produrre alla Banca Subentrante la documentazione inerente il finanziamento in essere con Iccrea Banca, ivi compresa una stima di massima del debito residuo rilasciata da quest'ultima, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per l'avvio dell'istruttoria.

La predetta procedura di collaborazione interbancaria prevede quanto qui di seguito dettagliato:

- **l'avvio della procedura:** la Parte Finanziata richiede per iscritto alla Banca Subentrante di acquisire da Iccrea Banca l'esatto importo del proprio debito residuo, concordando anche una possibile data per la formalizzazione dell'operazione;
- **la comunicazione della Banca alla Parte Finanziata:** Iccrea Banca, di norma entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dalla Banca Subentrante, comunica alla Parte Finanziata l'importo del debito residuo con la conferma della data di formalizzazione dell'operazione;
- **il perfezionamento dell'operazione di portabilità:** la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui la Parte Finanziata chiede alla Banca Subentrante di acquisire da Iccrea Banca l'esatto importo del debito residuo. L'operazione di portabilità si perfeziona con la stipula del contratto di finanziamento tra la Parte Finanziata e la Banca Subentrante, la quale contestualmente rilascia ad Iccrea Banca contro pagamento di quanto ad essa dovuto, apposita quietanza recante la dichiarazione della Parte Finanziata circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento. La Banca Subentrante, in conseguenza della stipula del nuovo contratto di finanziamento, provvede a richiedere, nel rispetto dei requisiti di forma previsti dalla legge, l'annotazione del trasferimento a suo favore della garanzia ipotecaria già iscritta (articolo 2843 Codice Civile).

Le operazioni di portabilità non comportano il venire meno dei benefici fiscali.

Anche Iccrea Banca potrà, con le modalità sopra descritte, assumere il ruolo di Banca Subentrante.

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:**

10 giorni lavorativi, ad avvenuta estinzione di tutte le ragioni creditorie della Banca.

## SEZIONE 6 - Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per contestare un comportamento o un'omissione della Banca, il Soggetto Beneficiario potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'Ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [reclami@iccrea.bcc.it](mailto:reclami@iccrea.bcc.it) o posta elettronica certificata [reclami@pec.iccreabanca.it](mailto:reclami@pec.iccreabanca.it). La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Soggetto Beneficiario non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 60 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all' Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e una guida denominata "ABF in parole semplici" redatta dallo stesso.

La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Soggetto Beneficiario abbia presentato reclamo alla Banca.

Il Soggetto Beneficiario e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se il Soggetto Beneficiario non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto contrattualmente. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il Soggetto Beneficiario e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D. Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

Maggiori e più dettagliate informazioni sono disponibili e consultabili sul sito della Banca al seguente indirizzo internet [www.iccreabanca.it](http://www.iccreabanca.it) sezione "Reclami".

## SEZIONE 7 - Legenda

<b>COMUNICAZIONE PERIODICA</b>	comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca all'Impresa Finanziata alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l'anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornamento delle condizioni applicate.
<b>TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)</b>	indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di istruttoria pratica. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili
<b>INTERESSE DI MORA</b>	rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. Se il tasso di mora è indicizzato, viene preso a parametro il tasso vigente il giorno della mora.
<b>EURIBOR</b>	l'Euro Interbank Offered Rate è il tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano quotidianamente i tassi lettera per varie durate

<b>SPREAD o MARGINE</b>	è la maggiorazione contrattualmente concordata, da applicare al Parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso variabile.
<b>PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE</b>	rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.
<b>COMMISSIONE ONNICOMPRESIVA</b>	è la commissione prevista dall'art. 117-bis D.Lgs. 385/93, comma 1, calcolata sulle somme messe a disposizione del Cliente e per la durata dell'affidamento
<b>TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)</b>	tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura n. 108/1996 utilizzato per determinare il tasso soglia come di seguito indicato, tasso che serve per verificare se il tasso di interesse applicato alla singola operazione è usurario.
<b>TASSO SOGLIA</b>	il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996 ed è pari al minore tra i seguenti parametri: (a) TEGM aumentato di un quarto del suo valore, sui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali e (b) TEGM aumentato di otto punti percentuali.
<b>ESTRATTO CONTO</b>	è il documento che viene spedito periodicamente dalla Banca ai Clienti e che riepiloga nel dettaglio tutte le operazioni effettuate sul conto corrente.
<b>TASSO DEBITORE</b>	corrispettivo riconosciuto alla Banca dal Cliente per l'utilizzo dei mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
<b>TASSO CREDITORE</b>	tasso nominale annuo.
<b>VALUTA</b>	con riferimento alla data dell'operazione, indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi sulle somme addebitate o accreditate.

**Iccrea Banca S.p.A.**

Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA

[www.iccreabanca.it](http://www.iccreabanca.it)